

Tariffe «scontate» e gli importi minimi si possono derogare

Solo gli organismi di mediazione «pubblici» devono rispettare i valori ministeriali

PAGINA A CURA DI
Nicola Soldati

Mediazione scontata per favorire l'accesso degli operatori a questa nuova formula di composizione delle liti. Più costosa, invece, per chi si sottrae al tentativo obbligatorio. Il Dm 145/2011 ha modificato la disciplina precedente (Dm 180/2010) completando il quadro normativo della mediazione civile e commerciale con particolare riferimento alla disciplina dei costi della procedura e alla determinazione delle tariffe del servizio medesimo.

Venendo incontro alle richieste degli operatori e allo scopo di evitare costi talvolta consistenti, anche in caso di mancata celebrazione della procedura di mediazione per mancata convenzione della parte convenuta, il legislatore è intervenuto, fornendo una nuova disciplina delle tariffe che va drasticamente a ridurre i costi di accesso per le parti proprio con riferimento ai tentativi nelle materie sottoposte a tentativo obbligatorio, ovvero in caso di mancata adesione della parte chiamata in mediazione.

La nuova modulazione delle tariffe ha trovato, da una parte, il pieno favore dei quotidiani utilizzatori delle procedure di mediazione, dall'altra ha disorientato i rappresentanti degli organismi di mediazione i quali si vedono drasticamente diminuire le potenzialmente derivanti dalla gestione delle procedure, arrivando in alcuni casi a divenire addirittura antieconomica la gestione delle stesse come, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di

pluralità di parti o di necessità di pluralità di comunicazioni alle parti chiamate in mediazione.

Di converso, però il legislatore ha voluto ulteriormente penalizzare coloro che non aderiscono senza un giustificato motivo alle procedure di mediazione in cui il tentativo è obbligatorio per legge o per contratto, condannandole nel successivo giudizio al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Rimane inmutato il regime previsto per l'accesso alla mediazione, in tutte le ipotesi in cui il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, delle persone meno abbienti le quali, sia per agire che per difendersi, ove ne abbiano i presupposti di legge, possono essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Al riguardo, la Tabella A, allegata al decreto (si veda la grafica a lato), ha fissato le tariffe minime e massime per singolo scaglione di valore della controversia per gli organismi costituiti da enti pubblici, ai quali è preclusa la possibilità di utilizzare tariffe differenti rispetto a quelle previste; gli organismi costituiti da enti privati, invece, hanno la possibilità di determinare liberamente le tariffe del servizio di mediazione, ferme restando tutte le altre previsioni contenute all'articolo 16 del Dm 180/2010.

Le indennità dovute dalle parti, comprendono sia le spese diavvo del procedimento, fissate in 40 euro, da versare al momento

del deposito della domanda, ad opera della parte istante e, al momento dell'adesione, ad opera della parte contenuta, sia le spese di mediazione.

A fronte della modifica introdotta dal Dm 145/2011, il regolamento di procedura dell'organismo di mediazione prescelto può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. In ogni caso, però, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Per quanto attiene alle spese di mediazione in relazione allo scaglione di valore in cui si pone la controversia, l'importo indicato in tabella può essere aumentato in misura non superiore a un quinto in relazione all'importanza, complessità o difficoltà dell'affare. All'interno di ogni scaglione di valore della controversia vi è un minimo e un massimo di tariffa applicabile, in particolare, il quinto comma dell'articolo 16 precisa che si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. Infine, l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. Il Dm 145/2011 ha previsto che gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al decreto, sono liberamente derogabili.

Un po' di calcoli

01 | CHE COSA SI PAGA ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

All'organismo di mediazione va versata l'indennità che è la somma delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione. Le spese di avvio sono uguali per tutti gli organismi, quelle di mediazione possono invece variare: gli enti privati non sono infatti obbligati ad applicare la tabella ministeriale

02 | SPESE DI AVVIO

Per le spese di avvio, ciascuna parte deve un importo di 40 euro

03 | SPESE DI MEDIAZIONE

Per le spese di mediazione si applica la tabella che segue

Valore della lite	Importo per ciascuna parte (min-max)
Fino a euro 1.000	65
Da euro 1.001 a euro 5.000	65-130
Da euro 5.001 a euro 10.000	130-240
Da euro 10.001 a euro 25.000	240-360
Da euro 25.001 a euro 50.000	360-600
Da euro 50.001 a euro 250.000	600-1.000
Da euro 250.001 a euro 500.000	1.000-2.000
Da euro 500.001 a euro 2.500.000	2.000-3.800
Da euro 2.500.001 a euro 5.000.000	3.800-5.200
Oltre euro 5.000.000	5.200-9.200

04 | GLI AUMENTI

L'importo massimo per ciascun scaglione di riferimento:

- può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto dell'importanza, complessità o difficoltà dell'affare
- può essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione
- deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta

05 | LE RIDUZIONI

L'importo massimo per ciascun scaglione di riferimento:

- nelle materie per cui la mediazione è obbligatoria, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti (salva la riduzione di cui al punto che segue)
- deve essere ridotto a 40 euro per il primo scaglione e a 50 euro per tutti gli altri scaglioni quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento

06 | NIENTE SOMME

Gli importi per il singolo scaglione non si sommano tra loro

07 | CAUSE DI VALORE INDETERMINATO

Se il valore è indeterminato o vi sia divergenza sulla stima, l'ente decide il valore, sino al limite di 250mila euro. Se all'esito del procedimento il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento

08 | LA DEROGABILITÀ

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento sono derogabili